

## **PRELIEVI FRAUDOLENTI DEI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA**

**Orientamenti per la revisione del meccanismo di cui all'articolo  
16bis del TIV**

*Documento di consultazione 49/2019/R/EEL del 12 febbraio 2019*

**Osservazioni di Elettricità Futura**

**26 febbraio 2019**

### **Osservazioni di carattere generale**

Elettricità Futura accoglie positivamente l'intento dell'Autorità verso un efficientamento della gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti, che però deve essere affrontato in maniera organica e completa, andando a rafforzare soprattutto gli strumenti a contrasto delle condotte opportunistiche e scorrette dei clienti finali che sono quelle che incidono in misura predominante sui livelli di morosità.

Pur ottenendo infatti una maggiore efficienza nella gestione del processo, si evidenzia che il cliente finale potrebbe continuare a mettere in atto comportamenti opportunistici atti ad eludere il pagamento dei prelievi fraudolenti, ad esempio tramite switching o volture.

Stiamo infatti assistendo ad un numero sempre maggiore di clienti che, a valle dell'accertamento della frode, intestano la fornitura ad un soggetto "collegato" o cambiano fornitore per sfuggire alle azioni di recupero credito da parte dell'esercente e, in alcuni casi, continuare anche ad adottare il comportamento fraudolento.

Per questo motivo si ritiene che debba essere previsto, in caso di prelievi fraudolenti, un impedimento allo switching o alla voltura (almeno nei casi di chiari collegamenti fra intestatario uscente ed entrante). Ciò consentirebbe di ridurre il quantitativo di importi non recuperati e di conseguenza i relativi oneri a carico della collettività. In mancanza di tali fondamentali misure, l'esercente non avrebbe leve per arginare tali fenomeni.

In generale le proposte dell'Autorità possono essere considerate condivisibili solo qualora si applichino esclusivamente ai consumi per prelievi fraudolenti individuati successivamente alla pubblicazione della delibera a valle del presente processo di consultazione. Infatti, trattandosi di un meccanismo di incentivo alla tempestività di fatturazione, può essere implementato solo per le fatture ancora da emettere sulle quali gli operatori possono agire. Peraltro il termine dei 45 giorni è stato introdotto per le rettifiche di fatturazione solo a partire da Febbraio 2018. In altri termini, si ritiene inaccettabile l'applicazione del meccanismo in questione retroattivamente sulle fatture già emesse.

Riguardo all'eventuale applicazione del meccanismo sulle fatture ancora da emettere si ritiene che questa debba essere subordinata alla modifica dei flussi standard che ad oggi non sono utilizzabili per le fattispecie degli allacci diretti e autoattivazioni, come meglio specificato nella risposta allo spunto di consultazione Q3. In assenza di tale modifica la tempistica dei 45 giorni sarebbe del tutto inadeguata rispetto alle attività operative necessarie per l'emissione della fattura.

Si fa presente che il sistema di riconoscimento legato alle tempistiche di fatturazione proposto, appare particolarmente penalizzante anche in confronto alla metodologia adottata per i servizi di ultima istanza del gas. Infatti, in questi casi, la decurtazione viene applicata a partire dall'ottavo mese rispetto al periodo di erogazione della fornitura. Pur tenendo conto che i 45 giorni proposti decorrono invece dalla messa a disposizione dei dati di misura da parte del distributore, si tratta in ogni caso di un orizzonte temporale nettamente inferiore rispetto a quello applicato nel caso dei servizi di ultima istanza gas. Peraltro, per tali servizi era stato inizialmente previsto un regime transitorio, in base al quale la decurtazione veniva applicata a partire dal dodicesimo mese con percentuali inferiori rispetto a quelle previste a regime.

Infine, si evidenzia che in caso di prelievo fraudolento tramite allaccio diretto (cioè quando il cliente responsabile del prelievo non ha alcun contratto di fornitura), si può presentare il problema dell'indisponibilità dei dati fiscali del cliente, il quale potrebbe anche essere volutamente reticente a fornire tali informazioni: in tali casi l'esercente la maggior tutela si trova impossibilitato ad emettere la fattura, non potendo quindi tentare di recuperare il credito ed eventualmente avanzare istanza di partecipazione al meccanismo di compensazione. Pertanto si ritiene necessario che l'Autorità chiarisca come debbano essere gestite tali casistiche.

Di seguito si riportano alcune osservazioni di carattere più puntuale.

### Risposte agli spunti di consultazione

Q1. Si condivide l'esplicita previsione che gli importi per prelievi fraudolenti siano oggetto di una bolletta separata?

Q2. Si condividono gli orientamenti relativi al contenuto delle bollette per prelievi fraudolenti?

Q1. Si condivide la proposta dell'Autorità.

Q2. Si segnala che il verbale del distributore con i riferimenti sulla verifica condotta, in assenza di uno specifico obbligo, potrebbe non essere inviato contestualmente al flusso di ricostruzione dei consumi e potrebbe, pertanto, seguire canali di invio diversi rispetto ai flussi di misura. Di conseguenza potrebbe non essere sempre possibile inserire nella fattura le informazioni di cui al punto b) del paragrafo 3.6 ovvero potrebbero essere necessari tempi superiori ai 45 giorni previsti.

Q3. Si condivide la quantificazione del riconoscimento in funzione della tempestività di emissione delle fatture?

Q3. Come già evidenziato, non si ritiene accettabile che il meccanismo proposto venga applicato retroattivamente alle fatture già emesse.

Inoltre, la tempistica di fatturazione deve essere misurata a partire dal momento in cui il distributore mette a disposizione del venditore tutti i dati necessari alla fatturazione.

Si segnala inoltre che al momento i nuovi flussi di misura per la comunicazione delle rettifiche (delibera 700/17) non prevedono la possibilità di gestire la particolare fattispecie di prelievo fraudolento da allaccio diretto o autoattivazione (l'attuale struttura del flusso consente solo la gestione delle casistiche di manomissione del contatore da parte di un cliente già esistente). Al fine di rendere efficiente il processo, si ritiene pertanto necessario che l'attuale tracciato sia integrato per gestire anche la suddetta fattispecie di allaccio diretto/autoattivazione. Ad esempio, si potrebbe prevedere l'integrazione, con riferimento al campo "Motivazione", di un'ulteriore causale specifica per tale tipologia di frode. In tal caso dovrebbe essere previsto l'obbligo per il distributore di compilare

anche un'ulteriore sezione contenente i dati anagrafici della persona fisica/ragione sociale cui fatturare i consumi ricostruiti. Chiaramente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul riconoscimento dei crediti in base alle tempistiche di fatturazione dovrà essere successiva all'entrata in vigore dei nuovi flussi, tenendo debitamente conto dei necessari tempi di adeguamento delle specifiche tecniche relative ai tracciati per la trasmissione delle rettifiche e dei successivi tempi di implementazione da parte degli operatori.

Q4. Si condividono gli obblighi di rendicontazione prospettati?

Q5. Si condividono le tempistiche per l'implementazione del meccanismo di compensazione per l'anno 2019?

Q4- In merito agli obblighi di rendicontazione, si evidenzia che questi sono condivisibili solo se limitati alla Richiesta dati relativa ai prelievi fraudolenti effettuata da Arera per l'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

Q5. Affinché le tempistiche possano essere rispettate, sarà necessario che la delibera dell'Autorità sia pubblicata entro marzo fermo restando che sulla base di quanto già detto precedentemente per l'anno 2019 (e per i due anni successivi) il reintegro venga effettuato a regole attuali, avendo ad oggetto importi già fatturati.